



Città di Ispica

Prov. di Ragusa

REGOLAMENTO SULL'AFFIDO FAMILIARE DI MINORI

Art. 1

L'amministrazione comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nella impossibilità temporanea di assicurarle.

Art. 2

L'affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo alla istituzionalizzazione e si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, preferibilmente con figli, o ad una persona singola o Comunità di tipo familiare, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

L'affidamento può essere di tipo residenziale, diurno, notturno, a tempo parziale o educativo.

L'affido residenziale si attua inserendo stabilmente il minore presso la dimora degli affidatari, in piena condivisione della loro vita familiare e sociale.

L'affidamento diurno, notturno o a tempo parziale si attua inserendo il minore presso il nucleo affidatario solo per alcune ore della giornata, o per periodi definiti (fine settimana, vacanze....).

L'affido educativo si attua mediante la presa in carico del minore e della sua famiglia da parte dell'affidatario, il quale interviene presso la dimora del nucleo familiare del minore.

Art. 3

L'affidamento familiare è disposto dall'amministrazione comunale su proposta del servizio sociale professionale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale, ovvero dal tutore sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

L'Ufficio Tutela del luogo ove si trova il minore ratifica il provvedimento.

Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, l'affidamento è disposto dal Tribunale per i minorenni (Affidamento Giudiziario).

Il periodo dell'affidamento non può superare la durata di 24 mesi, prorogabili dal Tribunale per i Minorenni.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto.

Art. 4

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del Servizio Sociale dei Comuni, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori.

Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il Centro Affidi Distrettuale.

Art. 5

Gli operatori dei servizi sociali territoriali svolgono le seguenti attività:

1. Provvedono ad individuare le situazioni familiari che presentano fattori di rischio psico-sociale per il minore;
2. Valutano le soluzioni che meglio soddisfano i suoi bisogni in rapporto al vissuto familiare, all'età ed alle prospettive di evoluzione della situazione familiare e ambientale;
3. Predispongono una relazione circostanziata circa la segnalazione al Centro Affidi Distrettuale, qualora l'affidamento risulti la soluzione più appropriata;
4. Concordano con l'équipe del Centro il progetto d'intervento;
5. Intervengono sulle famiglie d'origine, sul minore ed in collaborazione con il Centro Affidi per monitorare il progetto di affido, qualora la situazione lo richieda;
6. Intervengono sulla famiglia d'origine per superare quelle problematiche che hanno determinato l'allontanamento del minore;
7. Concorrono alle attività di verifica concordate con l'équipe del Centro Affidi per l'aggiornamento del progetto e concordano le modalità del rientro in famiglia o di soluzioni diverse;
8. Segnalano al Centro Affidi le famiglie disponibili all'affidamento perché siano coinvolte nelle iniziative di informazione e sensibilizzazione.

Art. 6

Il Centro Affidi Distrettuale è un polo di riferimento sovra comunale ed ha sede nel Comune capofila di Modica.

Le figure professionali fondamentali del Centro Affidi sono Assistenti Sociali e Psicologi dell'Ufficio Servizi Sociali e dell'ASL presenti nell'Ente o reperiti tramite protocollo d'intesa con l'ASL.

Il personale assegnato ai compiti del Centro Affidi deve assicurare continuità al servizio ed essere adeguato al volume di lavoro del territorio di competenza.

Per l'area territoriale di competenza, il Centro svolge le seguenti funzioni fondamentali:

1. Promozione della cultura dell'affido;
2. Reperimento delle famiglie affidatarie, coppie o persone singole, disponibili ad impegnarsi nell'accoglienza di minori, tramite la pubblicizzazione e la sensibilizzazione alle tematiche dell'affidamento e con scambio di risorse (famiglie affidatarie) tra i Centri Affidi della Regione Siciliana per consentire eventuale inserimento di minori al di fuori del loro ambito territoriale;
3. Valutazione e selezione delle coppie e dei singoli che hanno manifestato la loro disponibilità all'accoglienza temporanea;
4. Formazione delle persone disponibili all'affidamento;

5. Esame delle segnalazioni dei minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo provenienti dai servizi territoriali e valutazione congiunta della proposta di affidamento;
6. Abbinamento minori-soggetti affidatari e definizione del progetto educativo, in collaborazione con gli operatori dei servizi di base;
7. Verifiche e revisioni periodiche del progetto educativo;
8. Progettazione congiunta (Centro Affidi – Servizio Sociale Territoriale) delle fasi di rientro del minore in famiglia, oppure delle iniziative da adottare per sostenerlo nella ricerca di altre soluzioni;
9. Sostegno alle famiglie affidatarie in tutte le fasi dell'affidamento;
10. Gruppi di sensibilizzazione, di discussione e condivisione dell'esperienza con gli affidatari (gruppi di sostegno);
11. Condivisione del progetto maturativi delle famiglie di origine con gli operatori coinvolti nel progetto di affido per ogni singolo minore;
12. Sostegno psicologico-clinico ai minori, a singole coppie affidatarie o in assetto gruppale nei casi di affido di minori vittime di abuso o maltrattamento;
13. Promozione di una rete di risorse pubbliche e private per facilitare l'accesso ai servizi ed alle prestazioni necessari per rendere completamente operanti i progetti educativi concordati;
14. Valutazione delle singole esperienze di affidamento con le famiglie interessate e gli operatori territoriali;
15. Organizzazione, gestione e aggiornamento della banca dati;
16. Partecipazione ad iniziative di coordinamento e/o formazione in ambito regionale e nazionale.

Art. 7

Gli strumenti da utilizzare sono quelli propri dei profili professionali che operano nel territorio e nel Centro Affidi:

- Colloqui individuali e di coppia,
- Riunioni con la famiglia estesa;
- Visite domiciliari;
- Riunioni di équipe per l'abbinamento, l'impostazione del progetto e la definizione del contratto, per le verifiche periodiche, per la valutazione finale;
- Gruppi di formazione e/o sostegno degli affidatari;
- Documentazione dell'attività professionale svolta dai singoli operatori; documentazione sull'attività svolta in équipe;
- Relazioni ad uso interno ed esterno;
- Predisposizione degli atti connessi all'attivazione ed alla conclusione del provvedimento di affidamento.

Art. 8

Il Comune di residenza della famiglia d'origine del minore provvede attraverso il proprio servizio sociale a:

- Formalizzare l’affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari;
- Erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota fino ad euro 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita. Può essere prevista pure l’erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche;
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell’affidamento;
- stipulare, se richiesto e ne ricorrano le condizioni, un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell’affidamento.

Art. 9

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie o persone che si sono dichiarati disponibili e per le quali il Centro Affidi Distrettuale abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali ed inseriti in apposito elenco di famiglie affidatarie:

- disponibilità e impegno a contribuire attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- integrazione della famiglia nell’ambito sociale;
- disponibilità al rapporto di collaborazione con i servizi coinvolti nel progetto di affido;
- idoneità dell’abitazione in relazione ai bisogni del minore.

Art. 10

Gli affidatari si impegnano a:

- accogliere il minore nella propria famiglia;
- provvedere in modo idoneo alla cura, al mantenimento, all’educazione, all’istruzione e alla relazione affettiva del minore in affidamento;
- assicurare una attenta osservazione dell’evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia d’origine;
- favorire il rapporto del minore con la sua famiglia di origine secondo le indicazioni stabilite nel progetto di affidamento o di eventuale prescrizione dell’Autorità Giudiziaria;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia d’origine;
- rispettare il progetto di affido pena revoca dello stesso provvedimento.

L’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

L’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adattabilità relativi al minore affidato.

Art. 11

Le famiglie d'origine si impegnano a:

- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- collaborare con i servizi sociali per la risoluzione dei problemi che hanno causato l'allontanamento del minore, facilitando il suo rientro in famiglia;
- non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

Art. 12

Ad ogni nucleo familiare possono essere affidati uno o più minori dietro valutazione effettuata dai servizi.

Art. 13

Il presente regolamento annulla ogni forma regolamentare precedente.